

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5007

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALANTE, ALBERINI, ROSINI, MANNINO ANTONINO, GASPAROTTO, BELLOCCHIO, COSTA ALESSANDRO, MOMBELLI, AGRUSTI, BRUZZANI, PRANDINI, CRISTONI

Presentata il 30 luglio 1990

**Proroga del contributo dello Stato, per gli anni 1991 e 1992,
alle associazioni combattentistiche e assimilate**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 27 aprile 1981, n. 190, in attuazione di quanto contemplato dal sesto comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fu stabilita la concessione di un contributo a carico dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche nazionali a sostegno delle attività di promozione.

Successivamente si è proceduto, salvo poche modifiche, con altri provvedimenti legislativi, al rifinanziamento della predetta legge n. 190 del 1981.

Ultimamente, con la legge 3 febbraio 1989, n. 33, si è rinnovato il contributo alle associazioni combattentistiche, estendendolo anche ad altre assimilate ugualmente meritevoli, in considerazione dell'azione meritoria e proficua che esse svolgono a difesa dei principi costituzionali e per la promozione in campo nazionale ed anche internazionale delle più idonee iniziative a favore della pace e del

disarmo e dello sviluppo dei rapporti di amicizia e cooperazione tra i popoli, azione oggi ancor più necessaria per consolidare il nuovo e positivo clima internazionale.

Al fine di consentire ai sodalizi in questione l'adempimento delle loro finalità istitutive e di continuare, senza affanno e senza difficoltà di funzionamento, quell'apprezzata opera patriottica e nazionale che è meritevole della riconoscenza e della gratitudine del popolo italiano, si è ritenuto opportuno presentare l'unita proposta di legge, della quale raccomandiamo la sollecita approvazione.

Con essa si rinnova il contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche e assimilate previste dalla tabella A allegata alla legge 3 febbraio 1989, n. 33, lasciando inalterati sia le modalità per l'erogazione dei contributi sia gli oneri previsti dal precedente provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di garantire le finalità istituzionali e le attività di tutela e promozione sociale delle associazioni combattentistiche ed assimilate, di cui alla tabella A allegata alla legge 3 febbraio 1989, n. 33, il contributo dello Stato a favore delle stesse è prorogato nella identica misura per gli anni 1991 e 1992.

2. Sono altresì prorogate per la concessione dei contributi le norme e le modalità contenute nella stessa legge.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (*European Fighter Aircraft*) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.